COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.9.2024
COM(2024) 392 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca

ALLEGATO I

I. L'allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

(1) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 2

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*			Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna		4 519	(1)(3)	TAC analitico	
Portogallo		4 930	(1)(3)		
Unione		9 449	(1)(2)(3)		
TAC		9 449	(1)(2)(3)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(2) Condizione speciale: Di cui fino a 969 tonnellate possono essere prelevate nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e dalla costa (ANE/* 09AW):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°00'00"N	5°30'00"W
2	36°00'00"N	11°00'00"W
3	37°01'20"N	8°59'47"W

(3) Condizione speciale: di cui i seguenti quantitativi, oltre al quantitativo di cui alla nota 2 e dopo aver utilizzato pienamente tale quantitativo, possono essere prelevati nella zona di cui alla nota 2 nel periodo compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 settembre 2024 (ANE/* 09AW2). È vietato lo scambio di tali quantitativi tra gli Stati membri.

Spagna	1 926
Portogallo	2 102
Unione	4 028

"

(2) le tabelle 18 e 19 sono sostituite dalle seguenti:

"

Tabella 18

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*			Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna		97	(1)	TAC analitico	
Francia		11	(1)		
Unione		108	(1)		
TAC		108	(1)		

(1) A decorrere dal 1º ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/*08C-BC).

Tabella 19					
Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*			Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna		128	(1)(2)	TAC analitico	
Portogallo		4	(1)(2)(3)		
Unione		132	(1)(2)		
TAC		132	(1)(2)		

(1) A decorrere dal 1º ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/*9/3411-BC).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(3) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).*
* A decorrere dal 1º ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie, non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/* 93411P-BC).

"

II. L'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

(1) la tabella 33 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 33				
Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus spp.*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 154		TAC analitico	
Francia	931		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 085			
TAC	2 175			

"

(2) la tabella 38 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 38				
Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 872		TAC analitico	
Francia	10 419		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	12 291			
TAC	12 906			

"

(3) la tabella 56 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 56			
Specie:	Nasello	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e

	Merluccius merluccius		(HKE/8ABDE.)
Belgio	12	(1)	TAC analitico
Spagna	8 359		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	18 771		
Paesi Bassi	24	(1)	
Unione	27 166		
TAC	27 532		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	2 454
Francia	4 418
Paesi Bassi	7
Unione	6 881

"

(4) la tabella 121 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 121

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus spp.*		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	1 889	(1)(2)	TAC analitico	
Francia	31	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	177	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 996	(1)		
TAC	2 097			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.

(2) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

"

ALLEGATO II

Nell'allegato IA, parte E, del regolamento (UE) 2023/194, la tabella relativa all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 9 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*			Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona 9 (SBR/09-)
Anno	**2023**	**2024**		TAC precauzionale	
Spagna	88	88	(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96(1)	
Portogallo	24	24	(2)		
Unione	112	112	(2)		
TAC	114	114	(2)		

(1) Si applica solo nel 2024.

(2) A decorrere dal 1º ottobre 2024, non sono effettuate catture di occhialone nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e dalla costa:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°10'00"N	11°00'00"W
2	36°10'00"N	5°53'17"W
3	36°00'00"N	11°00'00"W

"